



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE

DPF003/ 44

del 31.03.2017

## DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionale e Trapianti – Innovazione e Appropriatelyzza

Ufficio Rete Regionale Assistenza Farmaceutica

Oggetto Autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione - ex D. Lgs. n. 219/2006, art. 112 *quater*, in capo al dr. Stefano Menna, titolare della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Chieti (CH) - Codice Univoco Ministero Salute 10581.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Decreto Legislativo del 19 febbraio 2014, n. 17 è stata recepita la Direttiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

**VISTO** l'art. 112-quater del D. Lgs. 24 Aprile 2006, n.219 recante: "*Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248*";

**CONSIDERATO** il decreto del Ministero della Salute 6 Luglio 2015, avente per oggetto "*Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on line di medicinali*", pubblicato in G.U. n°19 del 25.01.2016;

**VISTA** la circolare esplicativa del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799 - P - 26/01/2016 avente ad oggetto: "*Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112 quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*", nella quale viene espressamente evidenziato che la procedura di avvio dell'attività di vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, si articola in due distinte fasi:

- la prima, concernente il rilascio dell'autorizzazione gestita dall'Autorità territorialmente competente;
- la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale curata dal Ministero della Salute;

**VISTO** l'art 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2014, n.46 recante: "*Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico*" il quale dispone al punto 1 che: "*Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute (...)*" autorizzi le farmacie e gli esercizi commerciali (parafarmacie) a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 112 *quater* del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 102/2016 del 21 settembre 2016 della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "*Art. 112 quater, D.lgs. n. 219/2006 e s.m.i. – Indicazioni regionali per la vendita online dei medicinali*", con il quale viene approvato il modello di richiesta (Allegato 2 al citato DCA n. 102/2016) di autorizzazione alla vendita di medicinali *on line* valido sul territorio della Regione Abruzzo



e viene individuato il Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare di questa Regione, quale autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 112 *quater*, comma 3, D. Lgs n. 219/2006 e s.m.i;

**VISTA** l'istanza del 25.10.2016 - formulata nel rispetto del modello di richiesta di autorizzazione predisposto da questa Amministrazione in allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 102 del 21.09.2016 - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e Welfare in pari data con prot. RA/0078259/DPF003 - con la quale il dr. Stefano Menna, in qualità di titolare della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Chieti (CH) ubicata in Corso Marrucino, 125 - giusta D.G. R. n. 2614 del 04.10.1973 - in possesso del codice univoco 10581 e P.I. 00129090692, chiede il rilascio dell'autorizzazione regionale alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica sul sito web [www.farmaciacentraleonline.com](http://www.farmaciacentraleonline.com);

**PRESO ATTO** che per il suddetto sito [www.farmaciacentraleonline.com](http://www.farmaciacentraleonline.com) sono stati forniti i seguenti dati identificativi del sito:

- dati del Registrante: Stefano Menna C.F. MNNSFN47P27C632C - C.so Marrucino, 125- 66100 Chieti - email: [farmaciastefanomenna@gmail.com](mailto:farmaciastefanomenna@gmail.com) - tel. 0871/330061;
- dati del Contatto amministrativo: Cecilia Menna C.F. MNNCLG83E51C632U - C.so Maruccino, 164 - 66100 Chieti - email: [farmaciastefanomenna@gmail.com](mailto:farmaciastefanomenna@gmail.com) - tel. 0871/330061;

**CONSIDERATO** che con nota prot. RA/0088009/DPF003 del 08.11.20016 lo scrivente Servizio, nel rilevare l'incompletezza della documentazione fornita dall'istante, richiedeva documentazione al titolare della suddetta sede farmaceutica inerente i *Dati del Registrante* ed il *Contatto Amministrativo* al fine di consentire questo Ente regionale l'adozione del provvedimento regionale;

**VISTA** la nota del 17.11.2016 - acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 18.11.2016 con prot. n. RA/0097912/DPF003- con la quale il dr. Stefano Menna in qualità di titolare della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Chieti (CH) trasmetteva la documentazione siccome richiesta;

**CONSIDERATO** che a sostegno della suddetta istanza veniva prodotta ulteriore documentazione acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 17.03.2017 Prot. RA/0071058/DPF003 riguardante la data di decorrenza dell'attività presunta per il giorno 10 Aprile 2017;

**DATO ATTO** che l'autorizzazione alla vendita da parte del dr. Stefano Menna titolare della suddetta sede farmaceutica, è propedeutica alla richiesta del logo identificativo da presentare al Ministero della Salute e che l'inizio dell'attività di vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica è comunque subordinato al rilascio del predetto logo;

**VISTE** le sanzioni penali ed amministrative di cui al comma 4 *bis* e il comma 4 *ter* dell'art. 147 del D. Lgs. n.219/2006 e s.m.i. per i soggetti che mettono in vendita al pubblico a distanza medicinali soggetti a prescrizione medica;

**RITENUTO** che la domanda pervenuta contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

### **D E T E R M I N A**

*per le motivazioni espresse in narrativa*

- 1) di autorizzare alla vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica - ai sensi dell'art.112 *quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i - il dr. Stefano Menna, titolare della sede farmaceutica n. 10 ubicata nel Comune di Chieti (CH), ubicata in Corso Marrucino, 125, in possesso della Partita IVA 00129090692 e del Codice Univoco assegnato dal Ministero della Salute n.10581 per mezzo del sito web: [www.farmaciacentraleonline.com](http://www.farmaciacentraleonline.com) e le informazioni identificative del sito sono:



- dati del Registrante: Stefano Menna C.F. MNNSFN47P27C632C – C.so Marrucino, 125– 66100 Chieti - email: farmaciastefanomenna@gmail.com – tel. 0871/330061;
  - dati del Contatto amministrativo: Cecilia Menna C.F. MNNCLG83E51C632U – C.so Maruccino, 164 – 66100 Chieti - email: farmaciastefanomenna@gmail.com – tel. 0871/330061;
  - data presunta di inizio attività: il 10.04.2017;
- 2) di precisare che l'inizio dell'attività non può in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito web del Ministero;
  - 3) di precisare che non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate per la vendita di prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione medica;
  - 4) di precisare che il trasporto dei medicinali venduti *on line* deve essere effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione – ai sensi del comma 10 dell'art. 112-*quarter* del D. Lgs. n. 219/2006;
  - 5) di disporre che eventuali modifiche dell'attività delle informazioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione, devono essere comunicate al Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionale e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla loro modifica, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa;

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.*

Pescara li 31.03.2017

Il Dirigente Responsabile  
(vacante)

Il Direttore del Dipartimento  
(Dr. Angela MURAGLIA)

04 APR. 2017